

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga Isa dei versamenti delle dichiarazioni

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato all'analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d'interesse per i professionisti contenute D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge.

EPAP, proroga al 30 settembre 2019 per la presentazione del Modello 2/19

“Il doveroso rimando è stato deliberato dal CdA dell’Epap a seguito dell’emendamento al Decreto Crescita che ha stabilito che chi esercita un’attività economica per la quale esista un Isa, l’indice sintetico di affidabilità fiscale (gli ex studi di settore), può giovare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.

Come noto il Dl Crescita ha differito al 30 settembre di quest’anno i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Tenuto conto di ciò, il Consiglio di Amministrazione di Epap ha deliberato di non applicare le sanzioni previste dall’art.10 del proprio Regolamento per l’invio del modello reddituale (mod 2/19) relativo al periodo di imposta 2018”.

Proroga ISA. La Cassa forense ha deliberato di non applicare sanzioni e

interessi per i pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Modello 5/2019

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Forense, considerata la situazione eccezionale venutasi a creare per l'entrata in vigore degli indici di affidabilità fiscale e la conseguente proroga dei termini per i versamenti delle imposte dirette, ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Modello 5/2019, in scadenza il prossimo 31 luglio, se effettuati entro il 30 settembre 2019. Resta fermo l'obbligo del versamento della seconda rata, a saldo, nel termine ordinario del 31 dicembre 2019.

Enpam ha rinviato al 30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri soggetti Isa

L'Enpam ha deciso di rinviare al 30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri che si sono visti prorogare le scadenze per il pagamento delle imposte.

Il decreto legge 'Crescita' ha infatti stabilito che chi esercita un'attività economica per la quale esiste un Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale, cioè gli ex studi di settore) può beneficiare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.

La conseguenza è che i liberi professionisti che fanno i conteggi per le tasse in vista del 30 settembre, difficilmente avranno i dati pronti da dichiarare all'Enpam entro la normale scadenza del 31 luglio.

Da qui l'opportunità di consentire la compilazione del modello D, senza sanzioni, entro il 30 settembre.

Lipe relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione IVA. Solo se presentata entro il 28 febbraio

L'articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Nel dettaglio, la disposizione dell'articolo 12-quater, mediante sostituzione dell'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

stabilisce che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

Ecobonus e Sismabonus. In alternativa alla detrazione o alla cessione del credito, sconto corrispondente all'importo detraibile

L'articolo 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti

di compensabilità.

Incentivi per l'acquisto di case antisismiche (Sismabonus acquisti). Estesi anche nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3

L'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. In particolare, l'articolo 8 estende i benefici previsti all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. I benefici richiamati consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Retroattiva l'efficacia temporale delle modifiche su IVA indebita e diritto alla detrazione

L'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina più favorevole prevista dalla legge in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, contenuta nell'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2520).

Rottamazione-ter. Prima rata entro il 31 luglio. Al via il servizio web per chiedere importi e bollettini

Al via il nuovo servizio web per richiedere il conto della "rottamazione-ter" delle cartelle. In vista della scadenza di pagamento della prima rata, fissata dalla legge al 31 luglio 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto sul proprio sito internet uno strumento che consente di ottenere online, in modo semplice e veloce, l'elenco dei debiti "rottamati" e i bollettini per effettuare il pagamento.

Servizi telematici, modulistica e prassi messi a disposizione del contribuente almeno sessanta giorni prima del termine dell'adempimento fiscale

L'articolo 4-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, impegna l'Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti.

In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), prevedendo che l'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Disciplinato l'impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

L'articolo 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, semplifica il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, modificando l'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

In particolare, la lettera a), comma 1, dell'articolo in esame stabilisce che, per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell'abilitazione.

La lettera b) prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l'intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, «anche se non richiesto», l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

Dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP. Lo slittamento dei termini non si applica ai soggetti interessati da operazioni straordinarie

L'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, il comma 2, lettera a), dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (per il 2019, poiché la scadenza cade di sabato, il termine sarà rinviato al 2 dicembre 2019) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La lettera b) prevede inoltre che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese (rispetto al precedente nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge.

Con riferimento alle misure di natura fiscale, il provvedimento contiene disposizioni riguardanti:

- la reintroduzione del superammortamento;
- la Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati;
- il ravvedimento parziale;
- la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA;
- modifiche alla disciplina del Paten Box
- misure di stimolo per il mercato immobiliare;
- l'incremento della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi;
- l'ampliamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili;
- l'eliminazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione in cedolare secca;
- agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti ricercatori che rientrano in Italia
- l'estensione del regime agevolativo per i pensionati esteri che trasferiscono la loro residenza nel Mezzogiorno;
- misure per la rigenerazione urbana e per l'edilizia in genere;
- misure di stimolo al rimpiego di imballaggi riutilizzabili o prodotti da riciclo e da riuso;

la fatturazione elettronica per i rapporti commerciali con San Marino;
un credito d'imposta per la partecipazione a fiere di settore, anche nazionali;
semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso;
semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi
l'esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
la proroga del bonus aggregazione;
misure di contrasto all'evasione nel settore turistico-ricettivo.

L'analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d'interesse per i professionisti sarà pubblicata nel prossimo numero

Rottamazione e “saldo e stralcio”. Online nuovi modelli e servizi per fare domanda entro il 31 luglio

Pronti i nuovi moduli per aderire alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle. Le domande di adesione ai due provvedimenti, che consentono ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti con il fisco in forma agevolata, dovranno essere presentate entro la nuova scadenza del 31 luglio 2019, come previsto dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.

La riapertura dei termini riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro il termine del 30 aprile 2019. I modelli di adesione predisposti da Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili agli sportelli e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove è possibile anche richiedere il prospetto informativo con l'elenco delle cartelle "rottamabili" e consultare le guide informative. Le dichiarazioni di adesione "tardive", cioè inoltrate dopo il 30 aprile scorso, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche i forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

C'è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n.64/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall'articolo 12-quinquies del D.L. n. 34/2019 (Dl crescita).

Al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI

L'articolo 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. In altri termini vengono spostati al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e quindi è di immediata applicazione.

Il Decreto-Legge crescita economica è stato convertito in Legge

Con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 27 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. 1354).

Solo per gli investimenti realizzati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con coda al giugno 2020), super ammortamento al 130 per cento nel limite di 2,5 milioni. Scoperto il primo trimestre 2019

L'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2019, ora all'esame Senato per essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza – reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. super ammortamento, ovvero l'agevolazione che prevede l'incremento del 30 per cento del costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione in esame gli investimenti perfezionati dall'1° gennaio 2019 al 31 Marzo 2019. A meno che non si tratti di investimenti per beni "prenotati" a cui si applica della disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell'investimento interviene entro il 30 giugno prossimo (Cfr. articolo 1, comma 29, della legge 205/2017).

La Camera approva il Cd. “Decreto crescita” . Il testo passa al Senato

La Camera dei Deputati, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (A.C. 1807-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni, ha approvato il provvedimento. Il testo passa ora al Senato della Repubblica

Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l'applicazione a forfettari e minimi?

Il comma 3 dell'art. 12-quinquies, introdotto con un emendamento dalla Camera dei Deputati, del D.L. 34/2019, Cd. Decreto Crescita (A.C. 1807-A), rinvia, se definitivamente approvato, al 30 settembre – senza la maggiorazione dello 0,40 per cento – i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché dichiarino ricavi o

compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in vigore dal 1° maggio 2019), nel quale è previsto il ritorno del super ammortamento per i beni strumentali nuovi, il restyling della mini Ires per gli utili reinvestiti, modifiche della disciplina del Patent box con l'introduzione della facoltà usufruire dell'agevolazione mediante determinazione diretta, ampliamento degli incentivi per le misure antisismiche e l'estensione della rottamazione delle cartelle agli enti locali. In pratica con quest'ultima novella, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni potranno disporre l'esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 dai suddetti enti e dai concessionari della riscossione. Infine, prevista la riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche e la concessione alle piccole e medie imprese esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali.

Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: Assonime – CN sulle novità del “Decreto crescita”

Nell'articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 ('Decreto crescita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento “L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l'inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Le relazioni del “Decreto crescita”

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1807

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(DI MARO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi

Presentato il 30 aprile 2019

Le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*»

[Link al testo della relazione illustrativa al DDL \(A.C. 1807\)](#) – Disegno di legge, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*»

[Link al testo della relazione tecnica al DDL \(A.C. 1807\)](#) – Disegno di legge, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche*

situazioni di crisi»

[Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».](#) (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). **In vigore dal 1° maggio 2019**

Forfettari. Ritenute lavoro dipendente obbligatorie con decorrenza dal 1° gennaio 2019

La novità è contenuta nel testo della *schema* del Decreto Crescita diffuso negli ultimi giorni. In base l'attuale schema di testo del D.L. Crescita, i contribuenti che applicano il regime forfettario **dovranno effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione semplifica per i dipendenti e collaboratori la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali.

Di seguito, il probabile testo dell'articolo 5 (*Modifiche al regime dei forfetari*) del D.L. Crescita:

«1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione

delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018. n. 145, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del citato decreto".